

NUOVO ATTO DI CONVENZIONE
con decorrenza dal 01/01/2023

Tra le Parti:

- **SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ETS** (che in seguito verrà chiamata per brevità "*Cesare Pozzo*"), con sede in Milano Via San Gregorio 48 int. 46, C.F.: 80074030158 -, iscritta all'Albo società cooperative sez. società di mutuo soccorso n° C100040 - PEC cesarepozzo@pec.mutuacesarepozzo.org, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, Dott. Andrea Giuseppe Tiberti, nato il 25.12.1989 ad Alessandria e residente a Borgoratto Alessandrino (AL) in Vicolo Dante Alighieri n. 5/A, C.F. TBRNRG89T25A182Q;

- da una parte -

E

- **ECO CENTER S.P.A.** (che in seguito verrà chiamata per brevità "*Eco Center*" o "*Azienda*" o "*Ente*"), con sede in Bolzano (BZ), Lungo Isarco Destro n. 21/A - CAP 39100 - P.IVA: 01531480216 - PEC personale.personal@pec.eco-center.it, in persona del Presidente Arch. Paolo Berlanda, nato il 31.10.1965 a Bolzano (BZ) ed ivi domiciliato in Via A. Diaz, 31 - CAP 39100 - C.F.: BRLPLA65R31A952Y;

- dall'altra parte -

di seguito indicate per brevità "*Le parti*";

PREMESSO

- a) che Eco-Center e le OO.SS. provinciali - CISL hanno sottoscritto in data 19.07.2012 un accordo integrativo aziendale relativo all'assistenza sanitaria integrativa;
- b) che tale accordo prevedeva l'istituzione del piano sanitario integrativo per i dipendenti dell'Azienda, denominato "*F30*" con contributo associativo annuo pari ad € 288,00, di cui € 170,00 a carico del datore di lavoro ed € 118,00 a carico dei lavoratori, migliorativo e alternativo al Fondo Sanitario Integrativo Nazionale del settore Servizi Ambientali (senza nessun maggior onere per ECO CENTER SPA), con estensione anche al coniuge e ai figli, previa adesione volontaria alla Cesare Pozzo, quale ente avente esclusivamente fine assistenziale istitutore e gestore del cennato piano sanitario ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett.a DPR 917/86;
- c) che, in forza di detto accordo, l'Azienda aveva assunto a proprio carico il contributo associativo annuo nella misura di € 170,00 per ogni lavoratore aderente volontariamente alla Cesare Pozzo;
- d) che, in forza di detto accordo aziendale, ogni lavoratore/socio si impegnava nei confronti della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo con contributo mensile di € 9,83333 lordi, per 12 mensilità (pari a € 118,00 annui), trattenuti mensilmente da ECO-CENTER SPA sulle retribuzioni dei lavoratori aderenti;



- e) che in data 24.07.2012 è stato perfezionato tra le parti un “*Verbale di accordo mutualistico*” (di seguito per brevità “*Verbale*”, che ha recepito l’accordo aziendale di cui alla precedente lett. b) avente ad oggetto l’assistenza sanitaria in esame, con effetto dal 01.01.2013 fino al 31.12.2015, poi prorogato fino a tutto il 31.12.2018 in forza della “*Scrittura Privata di Proroga del Verbale di accordo mutualistico*” del 11.12.2015 con la quale è stato previsto all’art. 2 il tacito rinnovo di tre anni in tre anni;
- f) che detto Verbale prevedeva, all’art. 16, la partecipazione all’andamento tecnico della convenzione mutualistica da parte dell’azienda ECO CENTER SPA alla scadenza di ogni anno solare, nel presupposto che la stessa convenzione giungesse alla scadenza contrattuale prevista;
- g) che, in forza della “*Scrittura Privata di Modifica del Verbale di accordo mutualistico*” sottoscritto tra le parti il 31.03.2017, ECO-CENTER SPA ha assunto l’onere di versare alla Cesare Pozzo il contributo mensile di € 9,83333 lordi, per 12 mensilità (pari a € 118,00 annui) per conto del lavoratore aderente, così da versare interamente il contributo associativo annuo pari a € 288,00, lasciando a carico del lavoratore-socio l’eventuale contributo di 72,00 annui per la forma di assistenza aggiuntiva “*Partner F30*”;
- h) che il “*verbale di accordo mutualistico in essere*” di cui al punto e) si è tacitamente rinnovato per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021;
- i) che l’Azienda ECO-CENTER SPA e le OO.SS. con accordo sindacale del 11.12.2020 hanno istituito il “*Fondo integrativo sanitario ECO CENTER – aggiuntiva per Welfare*”, con facoltà di adesione volontaria da parte del lavoratore al suddetto Fondo avente durata vincolante biennale, a fronte di un contributo associativo pari ad € 340,00 (unicamente a carico del lavoratore/socio) per ogni anno di adesione, sotto condizione del raggiungimento di un numero minimo di 100 adesioni;
- j) che le parti hanno recepito in data 22.12.2020, con la “*Seconda Scrittura Privata di Modifica del Verbale di accordo mutualistico*”, il cennato “*Fondo integrativo sanitario ECO CENTER – aggiuntiva per Welfare*” di cui al punto i) che precede, concordando inoltre l’estensione dell’efficacia del “*Verbale di accordo mutualistico in essere*” fino a tutto il 31.12.2022;
- k) che a far data dal 01.01.2021 le seguenti Aree del “*Fondo sanitario integrativo F30 ECO CENTER SPA*” sono state modificate come di seguito riportato:
- i)1 Area oculistica – Intervento correttivo laser ad eccimeri: contributo pari ad euro 1.200;
- i)2 Area oculistica – Lenti per occhiali: contributo pari a € 150,00 per coppia di lenti;
- m) che l’andamento del fondo sanitario dal 2013 al 2021 ha registrato dei margini mutualistici positivi nella misura di € 57.350,76, che le Parti intendono riutilizzare (unitamente all’eventuale avanzo relativo alla gestione in corso dell’anno 2022) per l’ampliamento dell’offerta sanitaria con decorrenza 01.01.2023;



n) che, anche a seguito di intervenute modifiche al CCNL di appartenenza, in data 18.11.2022 l'Ente ha sottoscritto con le OO.SS. FPCGIL-AGB, FIT SGBCISL, Uilt-UIL/SGK in rappresentanza dei propri lavoratori, un accordo collettivo aziendale (qui allegato sotto la lettera "A"), con il quale le parti hanno così convenuto:

"Facendo seguito a quanto previsto dal punto 1) PARTE ECONOMICA, lettera c) Trattamenti economici in materia di Welfare del CCNL dei servizi ambientali d.d. 18.05.2022;

Considerando che eco center S.p.A. a suo tempo aderiva alla Confservizi Trentino Alto Adige, la quale successivamente ha cessato la propria attività;

Visto che eco center S.p.A. è destinataria dell'Accordo Collettivo Regionale in materia di previdenza complementare d.d. 02.05.2017 sottoscritto da Confservizi Trentino Alto Adige e le OO.SS. CGIL del Trentino, F.P. CGIL del Trentino, CISL del Trentino, FIT CISL del Trentino, UIL del Trentino, UILTEC del Trentino, F.P. CGIL AGB dell'Alto Adige, UIL SGK dell'Alto Adige, ASGB-GEW, UILTEC UIL-SGK dell'Alto Adige, UIL Trasporti UIL-SGK dell'Alto Adige;

Tenuto conto che:

1. Laborfonds ha dichiarato l'impossibilità a garantire altre forme di prestazione rispetto a quelle statutariamente previste, cosicché il predetto fondo pensione non può impegnarsi a realizzare "la copertura assicurativa dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro" in favore di tutti i lavoratori eco center S.p.A., così come previsto dal CCNL d.d. 18.05.2022;

2. a seguito dell'"Accordo integrativo aziendale eco center S.p.A. relativo all'assistenza sanitaria integrativa" d.d. 19.07.2012" e del conseguente Verbale di accordo mutualistico stipulato tra eco center S.p.A. e Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo d.d. 24.07.2012 (e s.m.i.), tutti i lavoratori di eco center che hanno sottoscritto la domanda di ammissione a socio convenzionato e successiva delibera di accettazione da parte del c.d.a della Cesare Pozzo stessa, sono iscritti nel libro soci di quest'ultima;

3. a tutti i lavoratori di eco center S.p.A., soci della Cesare Pozzo, è già garantita dalla predetta società di mutuo soccorso la copertura mutualistica dei casi di premorienza ed invalidità permanente certificata dagli enti competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro" prevista dal CCNL d.d. 18.05.2022;

4. la Cesare Pozzo si è dichiarata disponibile a garantire la copertura di ulteriori prestazioni a favore di tutti i lavoratori di eco center S.p.A. con effetto 01.01.2023, oltre a quelle già previste dagli accordi in essere, consentendo alla eco center S.p.A. di ottemperare alle disposizioni del dal punto 1) PARTE ECONOMICA, lettera c) Trattamenti economici in materia di Welfare del CCNL dei servizi ambientali d.d. 18.05.2022;

le Parti come in epigrafe rappresentate convengono

a) di mantenere l'efficacia del richiamato Accordo Collettivo Regionale in materia di previdenza complementare d.d. 02.05.2017;

b) che il personale della eco center S.p.A. sia destinatario dei benefici previsti dal CCNL di cui al sopra citato punto 1., sia mediante la copertura mutualistica in essere e di cui al suddetto punto 3., che con la garanzia di ulteriori prestazioni in ambito odontoiatrico per mezzo della Cesare Pozzo, come previsto dal summenzionato punto 4.

Le Parti danno atto che il presente accordo è finalizzato a migliorare le condizioni dei lavoratori del territorio in ragione della particolare posizione dell'Alto Adige e che comunque l'eco center si dichiara disponibile ad un riesame nell'ipotesi che le OO.SS. a livello nazionale dovessero richiedere un approfondimento.”

- o) che a seguito di trattative svolte tra le parti ed in forza di detto accordo collettivo aziendale, le Parti stesse danno atto di aver raggiunto un accordo con effetto dal 01.01.2023, anche a definizione e tacitazione definitiva in via “tombale” del pregresso andamento tecnico e per la gestione fino a tutto il 31.12.2022, e che intendono sottoscrivere il presente nuovo atto di convenzione per tutti i lavoratori di Eco Center, come di seguito meglio precisato;

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

1) **Premesse e allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di convenzione.

2) **Nuova Forma di assistenza sanitaria integrativa in vigore dal 01.01.2023**

1.1 Per quanto qui rileva e dunque ai soli fini del presente accordo ogni lavoratore già assunto da Eco Center alla data del 31.12.2022 e già iscritto nel libro soci della Cesare Pozzo – nella sezione “soci effettivi convenzionati”, in forza del “verbale di accordo mutualistico in essere”, manterrà la continuità dell’iscrizione e verrà collocato:

i) automaticamente nella forma di assistenza base denominata “Fondo Alto Adige / Sudtirolo – Settore SERVIZI AMBIENTALP”, il cui contributo associativo annuo pro capite è pari a:

a) € 360,501 (euro trecentosessanta/501) annui, relativamente all’anno 2023 (di cui € 29,00 mensili dal 01.01.2023 al 30.09.2023 ed € 33,167 mensili dal 01.10.2023 al 31.12.2023);

b) € 398,00 (euro trecentonovantotto/00) annui, relativamente all’anno 2024,

ii) nella forma di assistenza aggiuntiva “Partner F30” (con contributo associativo aggiuntivo annuo di € 72,00) se a suo tempo prescelta dal lavoratore stesso.

1.2 Ogni nuovo lavoratore - che sarà assunto da Eco Center a partire dal 01.01.2023 - sarà iscritto nel libro soci della Cesare Pozzo - nella sezione “soci effettivi convenzionati” – (previa domanda di ammissione da parte di Eco Center e successiva delibera di ammissione della Cesare Pozzo) e verrà collocato:

a) nella forma di assistenza base denominata “Fondo Alto Adige / Sudtirolo – Settore SERVIZI AMBIENTALP”, il cui contributo associativo annuo pro capite è pari a:

- € 360,501 (euro trecentosessanta/501) annui, relativamente all'anno 2023 (di cui € 29,00 mensili dal 01.01.2023 al 30.09.2023; € 33,167 mensili dal 01.10.2023 al 31.12.2023);
- € 398,00 (euro trecentonovantotto/00) annui, relativamente all'anno 2024 (ed in caso di proroga salvo ulteriori accordi scritti tra le parti).

Inoltre, ogni lavoratore potrà eventualmente aderire alla forma di assistenza aggiuntiva "*Partner F30*" (con contributo associativo aggiuntivo annuo di € 72,00), purché ne faccia esplicita richiesta scritta, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto di convenzione.

2.2 A partire dall'anno in corso e con effetto dal 01.01.2023, nonché per tutta la durata del presente atto di convenzione, i lavoratori dell'Ente/soci della Cesare Pozzo potranno richiedere l'adesione alla sopracitata forma di assistenza aggiuntiva "*Partner F30*" nel periodo che va dal 01 ottobre al 30 novembre, con effetto dal 01 gennaio dell'anno solare successivo, previa compilazione e sottoscrizione da parte del lavoratore/socio "*effettivo convenzionato*" dell'apposito modulo.

2.3 Per tutto quanto non previsto dal presente Atto di convenzione, tali forme di assistenza sanitaria integrativa, base ed aggiuntiva (qui tutte allegate sotto la lettera "B"), sono disciplinate dal documento "*Regolamento del fondo sanitario pluriaziendale e del settore mutualità mediata con altre mutue della Società nazionale di mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS*", ex art. 51 comma 2 lett. a) DPR 917/86 e successive modifiche" (qui allegato sotto la lettera "C") approvato dal CdA della Cesare Pozzo, unitamente allo Statuto e al Regolamento applicativo, documenti quest'ultimi che costituiscono parte integrante del presente accordo e sono scaricabili dal sito www.mutuacesarepozzo.org (salvo eventuali sopravvenute variazioni deliberate dagli organi sociali), che l'Ente dichiara di conoscere e di accettare.

2.4 Le forme di assistenza "*Fondo sanitario integrativo F30 ECO CENTER SPA*" e "*Fondo integrativo sanitario ECO CENTER – aggiuntiva per Welfare*" si intendono valide ed efficaci sino a tutto il 31.12.2022, mentre si intendono interamente annullate e sostituite con effetto dal 01.01.2023 dalle forme di assistenza previste nel presente Atto di Convenzione.

2.5 Ogni nuovo lavoratore divenuto socio della Cesare Pozzo, oltre ad ottenere l'erogazione dei sussidi previsti dalla forma di assistenza di cui al punto 2.1, riceverà la tessera Cesare Pozzo, con la quale potrà accedere a tutti i servizi di convenzione sanitaria o di altro tipo.

3) **Pagamento del contributo associativo annuo**

3.1 Le parti convengono espressamente che il soggetto obbligato al pagamento del contributo associativo annuale per conto di ciascun lavoratore/"socio effettivo convenzionato" della Cesare Pozzo è Eco Center per la forma di assistenza base "*Fondo Alto Adige / Sudtirolo – Settore SERVIZI AMBIENTALP*"; con copertura estesa al nucleo familiare (c.d. "*aventi diritto*") previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di "*Autocertificazione del nucleo familiare*" (qui allegato sotto la

lettera "D"); Eco Center si impegna a pagare tale contributo associativo annuo pro capite per ogni lavoratore nella misura del 100%, pari ad € 360,501 (euro trecentosessanta/501) per l'anno 2023 e pari ad € 398,00 (euro trecentonovantotto/00 integralmente a proprio carico) per l'anno 2024 (e negli anni successivi in caso di proroga).

Sarà, invece, interamente a carico di ogni lavoratore/socio - che vi provvederà, mediante trattenuta mensile dalla propria busta paga e successivo versamento alla Cesare Pozzo, tramite il datore di lavoro Eco Center a mezzo di apposita delega - il contributo associativo annuo aggiuntivo pari ad € 72,00 (settantadue/00) per la forma di assistenza aggiuntiva "Partner F30" se prescelta, previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito riquadro dei moduli "Domanda di adesione volontaria" e "Autocertificazione del nucleo familiare" (qui allegati sotto la lettera "D").

3.2 Eco Center si impegna a far pervenire alla Cesare Pozzo l'importo dei contributi associativi base ed eventualmente aggiuntivi annui per ciascun lavoratore/socio della Cesare Pozzo, provvedendovi in dodici versamenti mensili posticipati, da corrispondersi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

3.3 Eco Center comunicherà alla Cesare Pozzo - mediante posta elettronica all'indirizzo ufficiocontributi@mutuacesarepozzo.it, con cadenza trimestrale, quindi entro il 20 di ogni trimestre (20.01 - 20.04 - 20.07 - 20.10) - un elenco dal quale risultino i seguenti dati dei soci: Cognome e Nome, Codice fiscale, Data e luogo di nascita, Indirizzo, Cap e Località Residenza, Data assunzione, Data cessazione, Importo versato.

3.4 L'importo dei contributi associativi, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà essere accreditato alla Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo sul c/c bancario o postale dalla stessa comunicato per iscritto: attualmente trattasi del c/c bancario intestato a Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo: IBAN IT13N0306909606100000138880. Eco Center comunicherà contemporaneamente alla Cesare Pozzo gli estremi del versamento effettuato mediante posta elettronica all'indirizzo mail sopra indicato.

4) **Mancato e/o inesatto versamento**

4.1 Nel caso di mancato e/o inesatto versamento dei contributi associativi, ovvero di ritardo superiore a 40 giorni rispetto ai termini di cui al precedente punto 2), verrà inviato un sollecito a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r di intimazione ad adempiere entro 15 giorni. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di 15 giorni dal ricevimento di PEC o lettera raccomandata a/r di intimazione ad adempiere, il presente atto di convenzione potrà ritenersi risolto ipso iure

5) **Documentazione**

5.1. Tutta la documentazione necessaria a corredo della domanda per la liquidazione dei sussidi dovrà essere presentata dal Socio direttamente alla Cesare Pozzo, la quale provvederà a gestire la

pratica nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti (in particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia). Nell'ipotesi di difficoltà del socio a presentare la documentazione, quest'ultima potrà essere inviata dall'eco center alla Cesare Pozzo in nome e per conto del socio stesso.

6) **Privacy**

6.1 Tutte le parti si impegnano a trattare tutti i propri dati personali, nonché i dati personali ivi compresi quelli sensibili inerenti i soggetti destinatari del presente accordo, nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di privacy.

7) **Durata – proroga - Recesso**

8.1 L'efficacia del presente accordo decorre dal 01 gennaio 2023 fino a tutto il 31 dicembre 2024. Successivamente il presente atto di convenzione si intenderà tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte entro il 31 ottobre a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r, a valere dal primo gennaio del triennio successivo a quello nel quale sarà stata regolarmente comunicata all'altra parte.

8.2 E' in ogni caso consentito il recesso a ciascuna parte alla scadenza del primo biennio (31.12.2024) con un preavviso da comunicare all'altra parte tramite PEC almeno entro il 31 ottobre.

8) **Monitoraggio dell'andamento tecnico**

8.1 Le parti si impegnano alla scadenza del 31 dicembre 2024 ed eventualmente a quelle successive, nell'ipotesi di proroga, a verificare in contraddittorio l'andamento sia per la Cesare Pozzo che per l'eco center e ciò al fine di consentire la valutazione della disdetta e/o recesso. L'incontro sarà utilizzato anche per valutare quanto previsto dal successivo articolo 11.2.

9) **Welfare sanitario aziendale**

9.1 A seguito di possibili rinnovi del CCNL di riferimento che prevedano aumenti contributivi per la parte relativa al welfare sanitario aziendale, le parti prevedono la possibilità di rivalutare la copertura mutualistica oggetto del presente atto di convenzione previo accordo scritto.

10) **Termine per la presentazione della richiesta di sussidio**

10.1 La richiesta di sussidio dovrà pervenire mediante apposita richiesta "Modulo richiesta sussidi" improrogabilmente entro 365 giorni dalla data presente sui documenti a rimborso/sanitari presentati, pena l'estinzione del diritto al sussidio per tacita rinuncia da parte dell'interessato.

11) **Gestione mutualistica**

11.1 Cesare Pozzo si impegna a garantire la copertura oggetto del piano "Fondo Alto Adige / Sudtirolo – Settore SERVIZI AMBIENTALI", con apposita autonoma gestione separata (Sezione Assistenza sanitaria integrativa dedicata ai fondi, come meglio previsto in premessa) nell'ambito del proprio bilancio assumendo nella propria gestione mutualistica tutti gli eventuali avanzi o disavanzi

gestionali della medesima copertura, per tutta la durata di efficacia della presente convenzione, anche in caso di proroga, ed avvalendosi di tutti gli strumenti operativi valutati più opportuni per contenere i rischi.

11.2 Le prestazioni previste nella copertura potranno subire dopo il primo biennio ed in caso di proroga delle variazioni a seconda dell'andamento tecnico della gestione della copertura, documentabile dal rapporto contributo/erogazioni, in particolare in caso di andamento negativo della gestione della copertura. Le condizioni inoltre potranno essere concordemente riviste in qualsiasi momento nel caso in cui, per effetto di nuove condizioni contrattuali per i lavoratori, o a causa di nuove disposizioni di legge, si riterrà opportuna e necessaria una revisione.

12) **Rinvio**

12.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo o nel sopracitato Regolamento interno della sezione 'Regolamento del fondo sanitario pluriaziendale e del settore mutualità mediata con altre mutue della Società nazionale di mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS', ex art. 51 comma 2 lett. a) DPR 917/86 e successive modifiche (allegato "C"), farà fede solo ed esclusivamente lo Statuto e il Regolamento applicativo della Cesare Pozzo nonché le norme di legge vigenti per la materia, purché non derogate da detto Statuto e/o Regolamento, documenti quest'ultimi consultabili e scaricabili dal sito www.mutuacesarepozze.org.

13) **Modifica - Clausola di salvaguardia**

13.1 Ogni modifica al presente accordo sarà valida e potrà essere approvata soltanto se redatta in forma scritta. L'inefficacia, nullità o inapplicabilità di alcune delle disposizioni della presente Convenzione non potrà comportare in alcun caso l'inefficacia, nullità o inapplicabilità dell'intera Convenzione, restando pienamente valide ed applicabili le restanti disposizioni. Qualora si verifichi una tale circostanza le Parti concordano fin da ora di negoziare la sostituzione dell'intesa invalida o inapplicabile con una intesa simile che ne rispecchi il più possibile il significato.

14) **Responsabilità amministrativa degli enti**

14.1 Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli Enti in dipendenza della commissione da parte di amministratori, dirigenti, persone sottoposte al loro controllo, nell'interesse o a vantaggio anche dell'Ente, delle specifiche tipologie di reati previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (di seguito, il "Decreto").

14.2 Le parti dichiarano di essere altresì a conoscenza che per i reati previsti dal Decreto, in aggiunta alle responsabilità individuali, sono stabilite a carico di Cesare Pozzo, sanzioni pecuniarie ed interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni e che l'ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra di avere adottato ed attuato

un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatori, il cui aggiornamento è efficacemente garantito da apposito Organismo di Vigilanza.

14.3 Le parti dichiarano di prendere atto reciprocamente di aver rispettivamente adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto e che è stato nominato l'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza ed il rispetto di tale modello; Eco Center potrà segnalare all'Organismo di Vigilanza di Cesare Pozzo gli eventuali comportamenti scorretti di cui dovesse venire a conoscenza mediante e-mail all'indirizzo: odvcesarepozzo@gmail.com, e viceversa Cesare Pozzo potrà effettuare le segnalazioni all'Odv di Eco Center al seguente indirizzo odv@eco-center.it

14.4 Eco Center dichiara di avere preso conoscenza del Codice Etico di Cesare Pozzo disponibile all'indirizzo internet www.mutuacesarepozzo.org e presso la Direzione Amministrativa di Cesare Pozzo, mentre per quanto riguarda Eco Center tali documenti sono disponibili all'indirizzo internet www.eco-center.it/it/home-1.html e presso la Direzione Generale di eco center.

14.5 Le parti dichiarano di accettare e condividere i principi e le regole comportamentali contenuti nei rispettivi Codici Etici e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni in materia di comportamento ai sensi del Decreto che gli dovessero essere forniti dall'altra parte.

14.6 Il rispetto di quanto previsto negli articoli precedenti è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dall'atto di convenzione e, in caso di violazione, la parte adempiente potrà dichiarare risolto tale atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento dell'altra parte, salvo ed impregiudicato ogni diritto ivi incluso il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

15) **Modalità di sottoscrizione dell'Atto di Convenzione – Firma Digitale**

15.1 Le parti reciprocamente prendono atto che il presente Atto di Convenzione, nativo in formato pdf, potrà essere sottoscritto anche mediante firma digitale.

15.2 Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta. Ai sensi dell'articolo 20 del CAD "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata".

15.3 Laddove non si disponesse di valida firma digitale, la sottoscrizione dell'atto di convenzione potrà avvenire alternativamente con l'apposizione della firma autografa e contestuale invio a mezzo posta elettronica certificata con copia del documento di riconoscimento del firmatario. Ai fini della conclusione e validità, anche probatoria, del presente contratto non sono previste altre modalità di formazione documentale.



15.4 Si considera la data certa lo scambio di corrispondenza a mezzo pec tra le parti, ed in caso non contestualità temporale, l'ultima pec regolarmente consegnata ed accettata.

16) Foro esclusivamente competente

16.1 Per ogni e qualsivoglia controversia nascente e/o derivante dal presente atto di convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

17) Transazione generale novativa

17.1 L'accordo formalizzato attraverso il presente atto di convenzione è destinato a prevenire definitivamente qualsiasi controversia, reclamo, azione o procedimento in relazione alla gestione degli anni pregressi dal 2013 al 2021 in forza degli accordi menzionati in premessa e per i fatti di cui le parti si sono reciprocamente date atto, o anche solo semplicemente connessi anche se non espressamente menzionati con riferimento alla posizione eco center e tenuto conto dei conteggi esibiti dalla Cesare Pozzo e dell'andamento tecnico parziale della gestione corrente 2022, conteggio e andamento sui quali Eco Center dichiara di non avere osservazioni né contestazioni. Le parti convengono che, in ogni caso, l'eventuale avanzo della gestione 2022 non verrà utilizzato per ulteriori migliorie delle prestazioni mutualistiche, così come convengono che l'eventuale disavanzo della gestione 2022 non comporterà alcuna modifica *in peius* delle medesime prestazioni, in quanto l'eventuale avanzo o disavanzo resterà definitivamente acquisito nel bilancio della Cesare Pozzo.

17.2 Il presente atto di convenzione costituisce quindi anche una transazione definitiva ed incondizionata di tutte le questioni derivanti direttamente e/o indirettamente, e/o anche semplicemente connesse alla gestione degli anni pregressi dal 2013 al 2022, in forza degli accordi menzionati in premessa e per i fatti di cui le parti si sono reciprocamente date atto, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile italiano.

17.3 Di conseguenza, e tenuto conto di quanto precisato nel precedente 17.1, fatto salvo il pieno adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto di convenzione, ciascuna delle Parti dichiara di rinunciare ad ulteriori pretese nei confronti dell'altra, di non avere più nulla a pretendere e di essere pienamente soddisfatta per quanto riguarda la gestione degli anni pregressi dal 2013 al 2022.

18) Norma conclusiva

18.1 Si dà atto che il presente atto di convenzione, che sostituisce ed annulla ogni eventuale e precedente accordo, è stato raggiunto tra le parti a seguito di libera trattativa, nonché predisposto congiuntamente, previa discussione e approvazione di ogni singola clausola, reietta sin d'ora ogni eccezione anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

19) Allegati

19.1 Si allegano al presente verbale:

A) Accordo collettivo aziendale del 18.11.2022;

- B) B.1 Regolamento della forma di assistenza base “*Fondo Alto Adige / Sudtirolo – Settore Servizi Ambientali*”; B.2 Regolamento della forma di assistenza aggiuntiva “*Partner F30*”; B.3 Scheda tecnica – lavori odontoiatrici;
- C) “*Regolamento del fondo sanitario pluriaziendale e del settore mutualità mediata con altre mutue della Società nazionale di mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS*”, ex art. 51 comma 2 lett. a) DPR 917/86 e successive modifiche”;
- D) Moduli: D.1 “*Domanda di ammissione a socio effettivo persona giuridica*”, D.2 “*Domanda di adesione aggiuntiva - Autocertificazione del nucleo familiare - Delega per la trattenuta del contributo associativo*”.

Milano/Bolzano, li 23.11.2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Per “**ECO CENTER SPA**”

Il Presidente, Arch. Paolo Berlanda

Per la “**SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ETS**”

Il Presidente del CdA, Dr. Andrea Giuseppe Tiberti

